

**MORATORIA STRAORDINARIA A FAVORE DELLE PMI E
DEI TITOLARI AUTONOMI DI PARTITA IVA DANNEGGIATI DAL “COVID-19” -
NOVITA’ DECRETO “CURA ITALIA” (ART. 56, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18)**

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia” (il “**Decreto**”) il Governo ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III del Decreto) fra le quali con il presente contributo si intende introdurre la moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56 del Decreto a favore delle PMI, nonché a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

1. Le misure straordinarie.

\$ - Sostegno finanziario

L’articolo 56 comma 2 del Decreto prevede le seguenti misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche e intermediari finanziari (articolo 106 TUB) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia derivanti esclusivamente da finanziamenti ottenuti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2020):

- (1) **irrevocabilità**, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020 degli importi accordati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) per aperture di **linee di credito** “sino a revoca” e per i finanziamenti o prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti esistenti** alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020);
- (2) **proroga**, alle medesime condizioni contrattuali, senza oneri e senza formalità, fino al 30 settembre 2020 della restituzione dei **prestiti non rateali** con scadenza prima di tale data. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie, assicurazioni, eventuali contratti in derivati) sono prorogati coerentemente senza formalità;
- (3) **sospensione** fino al 30 settembre 2020 dei pagamenti delle rate dei **mutui** o altri **finanziamenti a rimborso rateale** (anche perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie) o dei canoni di **leasing** in scadenza prima di tale data (incluse quelle in scadenza alla data del 30 settembre 2020), unitamente ai relativi accessori e senza alcuna formalità; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale e non gli interessi. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

§ - *Garanzia sussidiaria dello Stato*

L'articolo 56 comma 6 del Decreto prevede che le misure di sostegno finanziario sopra descritte siano ammesse, senza valutazione alcuna, alla garanzia, di natura sussidiaria, di un'apposita sezione del Fondo di garanzia PMI. La garanzia, concessa a titolo gratuito, copre un importo pari al 33%:

- a) dei maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020 rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020, sulle aperture di credito a revoca e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui al n. (1) di cui sopra;
- b) dei prestiti e gli altri finanziamenti oggetto di proroga di cui al n. (2) di cui sopra;
- c) delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione di cui al n. (3) di cui sopra.

Per avvalersi di tale garanzia sussidiaria statale, il soggetto finanziatore trasmette una richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito, con le modalità che verranno successivamente indicate dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

2. I soggetti beneficiari delle misure straordinarie.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56 comma 5 del Decreto, possono beneficiare delle misure straordinarie in esame le **PMI**, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia "COVID-19".

Ai sensi della suddetta Raccomandazione europea sono considerate PMI le seguenti imprese:

- (i) **medie imprese** le imprese che (i) occupano meno di 250 persone e (ii) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- (ii) **piccole imprese** le imprese che (i) occupano meno di 50 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- (iii) **microimprese** le imprese che (i) occupano meno di 10 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per usufruire delle misure di favore, i beneficiari al momento della presentazione della domanda non devono avere posizioni debitorie *non-performing* ovvero qualificate dalla regolamentazione bancaria applicabile agli intermediari creditizi come **esposizioni deteriorate**, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non devono esserci rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Si evidenzia inoltre che una recente nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che sono ricompresi tra i soggetti che possono accedere alle citate misure **anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tra cui i professionisti e le ditte individuali.**

3. Informazioni pratiche per accedere alle misure straordinarie.

Al fine di accedere alle citate misure di sostegno finanziario i beneficiari dovranno inviare all'istituto di credito un'**apposita comunicazione**, a cui andrà allegata un'**autocertificazione** ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 per mezzo della quale si attesti di aver subito *“in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19”* (art. 56 comma 1 e 3 del Decreto).

La comunicazione può essere inviata all'istituto di credito anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze suggerisce comunque all'impresa richiedente di contattare previamente l'Istituto di Credito per valutare altre opzioni migliorative che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia saranno tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal Decreto; essi non dovranno verificare alcuna veridicità in merito alle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

Si segnala che le banche possono, inoltre, offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa, come ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020 (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020).

**** **** ****

Occorre, infine, segnalare che il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) deve essere convertito in legge entro 60 giorni, ovvero entro il 16 maggio p.v., pena la perdita di efficacia sin dall'origine del medesimo. Ne consegue che lo stesso, nella fase di conversione, potrebbe subire modifiche e/o cancellazioni, anche con riferimento all'art. 56 in esame.

Il presente contributo, aggiornato alla data del 25 marzo 2020, ha lo scopo di fornire informazioni di carattere generale e di conseguenza esso non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.